SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 aprile 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1991, n. 132.

Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, ed in particolare l'art. 1, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per stabilire i requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia, nonché le relative modalità di accertamento;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti psico-fisici per l'ammissione ai concorsi

1. I requisiti psico-fisici di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia e ad ufficiale del Corpo forestale dello Stato sono i seguenti:

a) sana e robusta costituzione fisica;

b) statura determinata ai sensi dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono rispecchiare un'armonia atta a configurare la robusta costituzione e l'efficienza e l'agilità indispensabili per l'espletamento del servizio;

c) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie;

d) per l'ammissione al concorso per la nomina ad allievo guardia: visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 in uno degli occhi. Per l'ammissione al concorso per la nomina ad ufficiale: visus non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, anche con correzione non superiore alle tre diottrie complessive e in particolare per la miopia, l'ipermetropia e l'astigmatismo semplice (miopico od ipermetropico) tre diottrie in ciascun occhio, per l'astigmatismo composto e misto tre diottrie quale somma dei singoli vizi;

e) funzione uditiva senza ausilio di protesi con soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all'esame audiometrico in cabina silente, non superiore a 30 decibel all'orecchio che sente di meno e a 15 decibel all'altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);

f) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti: i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa; almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti; il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi.

Art. 2.

Cause di non ammissione ai concorsi

1. Non sono ammessi ai concorsi coloro che non sono in possesso di uno dei requisiti elencati nell'art. 1. La sana e robusta costituzione fisica non si considera sussistente in presenza delle seguenti imperfezioni ed infermità:

a) la tbc polmonare ed extrapolmonare, la sifilide, la lebbra, ogni altra grave malattia infettiva ad andamento cronico anche in fase aclinica, sierologica, di devianza immunologica o di trasmissibilità;

b) l'alcoolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

c) le infermità e gli esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili; malattie cutanee croniche; cicatrici infossate ed aderenti, alteranti l'estetica o la funzione; tramiti fistolosi, che, per sede ed estensione, producano disturbi funzionali; tumori cutanei, i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme;

d) le infermità ed imperfezioni degli organi del capo: malattie croniche ed imperfezioni del globo oculare, delle palpebre, dell'apparato lacrimale, disturbi della motilità dei muscoli oculari estrinseci; stenosi e poliposi nasali;

malformazioni e malattie della bocca, gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria e/o dell'armonia del volto; disfonie e balbuzie; otite media purulenta cronica anche se non complicata e monolaterale, perforazione timpanica; sordità unilaterale; ipoacusie monolaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel; ipoacusie bilaterali permanenti con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz superiore a 30 decibel dall'orecchio che sente di meno, oppure superiore a 45 decibel come somma dei due lati (perdita percentuale totale biauricolare superiore al 20%); deficit uditivi da trauma acustico con audiogramma con soglia uditiva a 4000 Hz. superiore a 50 decibel (trauma acustico lieve secondo Klochoff); tonsilliti croniche;

e) le infermità dei bronchi e dei polmoni: bronchiti croniche; asma bronchiale; cisti o tumori polmonari; segni radiologici di malattie tubercolari dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregresse, qualora gli esiti siano di sostanziale rilevanza; gravi allergopatie anche in fase aclinica o di devianza ematochimica; esiti di pleuriti;

f) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: malattie dell'endocardio, del miocardio, del pericardio; gravi disturbi funzionali cardiaci; la sindrome persistente di iperattività cardiovascolare con presenza di significative turbe di rilievo strumentale, l'allungamento semplice e primitivo del tempo di conduzione atrio ventricolare fino al massimo della norma; il blocco incompleto e primitivo di branca destra, gli emiblocchi semplici o associati a blocco incompleto della branca di destra. Il blocco incompleto della branca sinistra; ipertensione arteriosa persistente di confine (border line secondo l'O.M.S.); arteriopatie; aneurismi; varici e flebopatie e loro esiti; emorroidi voluminose;

g) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; malattie degli organi addominali, che determinino apprezzabile ripercussione sullo stato generale; ernie;

h) le infermità ed imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti congeniti; rachitismo, malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la funzionalità organica o alteranti l'euritmia corporea; malattie ossee o articolari in atto; limitazione della funzionalità articolare; malattie delle aponeurosi, dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la funzione;

i) le imperfezioni e infermità dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico e loro esiti di rilevanza funzionale; infermità psichiche invalidanti, psicosi e psico-nevrosi anche pregresse; personalità psicopatiche ed abnormi; epilessia;

l) le infermità ed imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche; imperfezioni e malformazioni dei genitali esterni di rilevanza funzionale; malattie croniche dei testicoli, arresto di sviluppo, assenza o ritenzione bilaterale; idrocele; variocele voluminoso; malattie infiammatorie in atto dell'apparato ginecologico, incontinenza urinaria;

m) le infermità del sangue, degli organi emopoietici e del sistema reticolo-istiocitario di apprezzabile entità, comprese quelle congenite;

n) le sindromi dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

o) le neoplasie di qualunque sede e natura;

p) le malattie da miceti, le malattie da protozoi e le altre parassitosi che siano causa di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali.

Art. 3.

Requisiti attitudinali - Disposizione generale

1. I candidati ai concorsi di cui all'art. 1 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso di una personalità sufficientemente matura con stabilità del tono dell'umore, della capacità di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima.

Art. 4.

Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia

1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad allievo guardia sono i seguenti:

a) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;

b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l'orientamento dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;

c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;

d) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla predisposizione al gruppo, ai compiti ed all'ambiente di lavoro.

Art. 5.

Requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad ufficiale

1. I requisiti attitudinali per i candidati ai concorsi per la nomina ad ufficiale sono i seguenti:

a) una evoluzione globale contraddistinta da un ampio patrimonio antropologico-culturale, intesa come maturazione di una personalità armonica con riguardo al senso di responsabilità, all'esperienza di vita, alla capacità di integrazione all'ambiente ed al livello di autostima;

b) una maturità emotiva riferita alla capacità di reazioni sintoniche alle stimolazioni emotigene, caratterizzata dal tono dell'umore, dalla fiducia in se stesso, dalla sicurezza emotiva, dal controllo motorio e dalla sintonia delle reazioni comportamentali;

c) facoltà intellettive intese come doti di intelligenza che consentano una valida elaborazione dei processi mentali, con riferimento alla intelligenza globale, alla ideazione, alla maturità di pensiero, alla possibilità di valutazione, ai poteri decisionali ed alla capacità di giudizio e di sintesi;

d) un comportamento sociale riferito ai rapporti interpersonali, agli atteggiamenti sociali, alla sensibilità, alla dignità, alla iniziativa, alla stima di sé e ad una favorevole predisposizione all'ambiente di lavoro.

Art. 6.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi

1. L'accertamento dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'art. 1 è effettuato da una commissione composta da quattro medici esperti della pubblica amministrazione presieduta dal sanitario del Corpo per la Direzione generale per l'economia montana e per le foreste. Il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed anche ad ulteriori prove strumentali e di laboratorio, qualora quelle esibite a norma del bando di concorso non siano ritenute sufficienti. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

Cause di non idoneità al servizio per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.

1. Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio.

2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6ª, 7ª o 8ª della tabella *A* o alla tabella *B*, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.

Art. 8.

Accertamento dell'idoneità psico-fisica per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia.

1. Nel corso del rapporto d'impiego, per gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia, l'idoneità o la non idoneità psico-fisica al servizio è accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere chiesto dall'amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale che espleta funzioni di polizia per congedo straordinario, licenza di convalescenza, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermità, concessione di equo indennizzo, ai fini della dispensa o riforma dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.

Art. 9.

Disposizione transitoria

1. Per il personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4ª o 5ª categoria della tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l'art. 8, se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 19

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il D.Lgs. n. 804/1948 reca: «Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato».

— Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 149/1990 (Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato) è così formulato: «2. I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui deve essere in possesso il personale del Corpo forestale dello Stato con funzioni di polizia nonché le relative modalità di accertamento sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2 della legge n. 874/1986 (Norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici), che di seguito viene riprodotto, stabilisce le modalità di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo ai limiti di altezza ed alla misura di detti limiti in base a mansioni e qualifiche speciali:

«Art. 2. — 1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge».

Note all'art. 7:

— Il D.P.R. n. 738/1981 reca: «Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio».

— Il D.P.R. n. 834/1984 reca il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533. La tabella *A* elenca le lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno temporaneo. La tabella *B* riporta l'elenco delle lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto.

Nota all'art. 8:

— Le commissioni di cui all'art. 165 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973, sono le commissioni mediche ospedaliere istituite:

a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;

b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;

c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare.

Nota all'art. 9:

— Per il contenuto della tabella *A* annessa al D.P.R. n. 834/1981 si veda in nota all'art. 7.

91C0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 aprile 1991.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per gli italiani all'estero e l'immigrazione on. Margherita Boniver.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1991, con il quale all'on. Margherita Boniver è stato conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio on. Margherita Boniver, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministeri, è delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione di iniziative, anche normative, nelle materie riguardanti:

a) le collettività italiane all'estero e, in particolare:

le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione nei suoi vari aspetti e i loro diritti, con particolare riferimento alle indicazioni emerse nelle conferenze internazionali e nazionali, anche attraverso appositi incontri con autorità ed istituzioni dei Paesi di insediamento;

l'associazionismo ed il volontariato, anche attraverso contatti con associazioni ed organismi rappresentativi delle collettività italiane all'estero e con le loro rappresentanze in Italia;

l'informazione e l'aggiornamento delle collettività italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana, al fine di mantenerne il legame con il Paese di origine;

l'intervento coordinato dello Stato e delle regioni a favore delle comunità all'estero, nonché le provvidenze per gli italiani che rimpatriano;

b) l'immigrazione e, in particolare:

l'attuazione delle disposizioni legislative e regolamentari, riguardanti l'immigrazione, anche con riferimento a specifici aspetti di tale fenomeno;

le misure e gli strumenti per l'adeguamento delle capacità lavorative degli immigrati, d'intesa con i Ministri e le amministrazioni centrali, ivi comprese le loro articolazioni periferiche territorialmente competenti, nonché regionali e locali interessate;

l'informazione costante ed aggiornata relativa ad afflussi eccezionali di stranieri, alla prevenzione e alla predisposizione dei relativi mezzi di intervento, in collegamento con altri Ministri ed amministrazioni competenti nell'emergenza di tali fenomeni;

la relazione al Parlamento di cui all'art. 11 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Il Ministro è altresì delegato:

ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche con riferimento alla programmazione dei flussi di ingresso in Italia e al programma di interventi;

a provvedere alla nomina della commissione di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, e alla costituzione delle eventuali sezioni;

a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni ed istituzioni;

a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;

a provvedere, nelle predette materie, ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Presidente: ANDREOTTI

91A1860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 marzo 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1987, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 25 marzo 1987, di durata settennale al tasso d'interesse annuo del 7,75% per l'importo di 800 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 18 marzo 1987, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla quarta cedola — di scadenza 25 marzo 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 250506/66-AU-131 del 26 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1988, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 26 febbraio 1988, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 febbraio 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 25 marzo 1987, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 marzo 1991, è di 212.439.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di febbraio 1991, è di L. 1.545,31 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 426135/66-AU-131 del 18 marzo 1987, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 212.439.000 ECU) dei CTE settennali 7,75% con godimento 25 marzo 1987, relativamente alla quarta cedola, di scadenza 25 marzo 1991, ammonta a L. 23.851.892.440.

Su tale importo verrà applicata la ritenuta fiscale del 6,25% a norma del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, pari a L. 1.590.126.000.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 124

91A1830

DECRETO 4 marzo 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 21 marzo 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 marzo 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 251195/66-AU-155 del 15 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 1988, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 21 marzo 1988, di durata quadriennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,50% per l'importo di 750 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 15 marzo 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano cambi nei primi venti giorni del mese di febbraio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 21 marzo 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570302/66-AU-155 del 9 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 30 marzo 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 9 marzo 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di febbraio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 febbraio 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 21 marzo 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 marzo 1991, è di 301.200.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di febbraio 1991, è di L. 1.545,31 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 251195/66-AU-155 del 15 marzo 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 301.200.000 ECU) dei CTE quadriennali 8,50% con godimento 21 marzo 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 21 marzo 1991, ammonta a L. 34.617.648.290.

Su tale importo verrà applicata la ritenuta fiscale del 12,50%, a norma del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, pari a L. 4.945.378.000.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1991
Registro n. 10 Tesoro, foglio n. 125

91A1831

DECRETO 9 aprile 1991.

Determinazione del costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e della misura massima del tasso di interesse annuo posticipato da applicarsi ai finanziamenti di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1990, n. 8, recante «Disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali»;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987 e 1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1990, n. 334, ed in particolare l'art. 1, comma primo, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per l'ulteriore finanziamento dei disavanzi 1987 e 1988 delle unità sanitarie locali entro i limiti del 20% e del 25%, e l'art. 3, comma 3-*ter*, relativo ai mutui alle regioni ed alle province autonome per il finanziamento dell'eccedenza di spesa rispetto agli stanziamenti di parte corrente riferiti all'esercizio finanziario 1990 nei limiti indicati al comma 3 ed al comma 3-*bis*, lettera *b)*, i quali estendono a dette operazioni di mutuo le disposizioni di cui al richiamato art. 4, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge n. 382/89 riguardo gli istituti di credito abilitati a concedere i mutui, nonché riguardo le condizioni, la durata e le modalità degli stessi;

Visto l'art. 2, terzo comma, del proprio decreto del 7 maggio 1990, come modificato dal decreto del 30 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge 25 novembre 1989, n. 382, e 15 settembre 1990, n. 262, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione nel mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 2, quarto comma, del suddetto decreto in data 7 maggio 1990, che ha stabilito nella misura dello 0,80 lo spread da aggiungere al dato calcolato nei modi di cui al sopracitato terzo comma;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,38%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 12,90%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1991, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 12,15% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 7 maggio 1990;

b) al 12,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 30 giugno 1990;

c) al 13,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, e al decreto ministeriale 25 marzo 1991.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato è pari:

1) al 12,95% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 13,30% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 14,30% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1848

DECRETO 17 aprile 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 aprile 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 luglio 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 saranno utilizzate per le quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 332

91A1832

DECRETO 17 aprile 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 aprile 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 ottobre 1991 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1991.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 333

91A1833

DECRETO 17 aprile 1991.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Decreta:

Per il 30 aprile 1991 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantasei giorni con scadenza il 30 aprile 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1990 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1990, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 1991, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1990.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 334

91A1834

DECRETO 17 aprile 1991.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 4 aprile 1991 che hanno disposto per il 15 aprile 1991 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantatre e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1990 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1991;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 aprile 1991 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,06 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,30 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 89,05 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,85 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93.87 per i B.O.T. a centottantatre giorni e a L. 88,30 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1991
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 335

91A1835

DECRETO 18 aprile 1991.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° maggio 1985 (decennali), 1° maggio 1986 (decennali), 19 maggio 1986 (sessennali) e 1° maggio 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1991 e scadenza nel mese di maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 313586/66-AU-83 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 24 aprile 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1985, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 622780/66-AU-109 del 28 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 623006/66-AU-110 del 10 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 19 maggio 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 2.025.540.000.000;

n. 426620/66-AU-134 del 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° maggio 1987, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 16 aprile 1985, del 28 aprile 1986 e del 24 aprile 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto del 10 maggio 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1991 e scadenza nel mese di maggio 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 313586 del 16 aprile 1985, n. 622780 del 28 aprile 1986 e n. 426620 del 24 aprile 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 623006 del 10 maggio 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di maggio 1992, è determinato nella misura:

dell'11,70% per i CCT decennali 1° maggio 1985 - codice ABI 12828, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 7;

dell'11,95% per i CCT decennali 1° maggio 1986 - codice ABI 12858, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 6;

dell'11,80% per i CCT sessennali 19 maggio 1986 - codice ABI 12859, circolanti per L. 2.025.540.000.000, cedola n. 6;

del 12,85% per i CCT decennali 1° maggio 1987 - codice ABI 12885, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 5.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.800.523.720.000, così ripartite:

L. 936.000.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1985;

L. 597.500.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1986;

L. 239.013.720.000 per i CCT sessennali 19 maggio 1986;

L. 1.028.010.000.000 per i CCT decennali 1° maggio 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1849

DECRETO 18 aprile 1991.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° novembre 1984 (settennali), 1° novembre 1987 (quinquennali), 1° maggio 1988 (quinquennali), 1° novembre 1988 (quinquennali), 1° novembre 1989 (quinquennali), 1° maggio 1990 (quinquennali) e 1° novembre 1990 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1991 e scadenza nel mese di novembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 214049/66-AU-73 del 17 ottobre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 25 ottobre 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° novembre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 7.000 miliardi;

n. 429299/66-AU-146 del 27 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1987, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.950 miliardi;

n. 251850/66-AU-159 del 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 13 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.000 miliardi;

n. 254430/66-AU-171 del 27 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

n. 571230/66-AU-199 del 23 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192506/66-AU-213 del 19 aprile 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° maggio 1990, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

n. 193314/66-AU-225 del 22 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° novembre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di maggio 1991 e scadenza nel mese di novembre 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di maggio 1991, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 214049 del 17 ottobre 1984, n. 429299 del 27 ottobre 1987, n. 251850 del 26 aprile 1988, n. 254430 del 27 ottobre 1988, n. 571230 del 23 ottobre 1989, n. 192506 del 19 aprile 1990 e n. 193314 del 22 ottobre 1990, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di novembre 1991, è determinato nella misura:

del 6,05% per i CCT settennali 1° novembre 1984 - codice ABI 12817, emessi per lire 7.000 miliardi, cedola n. 14;

del 6,60% per i CCT quinquennali 1° novembre 1987 codice ABI 13005, emessi per lire 1.950 miliardi, cedola n. 8;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° maggio 1988 - codice ABI 13017, emessi per lire 2.000 miliardi, cedola n. 7;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° novembre 1988 - codice ABI 13027, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 6;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° novembre 1989 - codice ABI 13064, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° maggio 1990 - codice ABI 13079, emessi per lire 12.000 miliardi, cedola n. 3;

del 6,80% per i CCT quinquennali 1° novembre 1990 - codice ABI 13090, emessi per lire 8.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.490.200.000.000, così ripartite:

L. 423.500.000.000 per i CCT settennali 1° novembre 1984;

L. 128.700.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1987;

L. 136.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1988;

L. 68.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1988;

L. 340.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1989;

L. 816.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° maggio 1990;

L. 578.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° novembre 1990,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1850

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 aprile 1991.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza n. 1975/FPC del 16 luglio 1990 recante: «Istituzione di un sistema di collegamento via satellitare dei centri italiani per grandi ustionati». (Ordinanza n. 2121/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1975/FPC del 16 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 1990, con la quale è stato istituito un sistema di collegamento via satellite dei centri italiani per grandi ustionati;

Considerato che nella riunione del 27 febbraio 1991 il gruppo di lavoro incaricato di definire l'operatività del sistema satellitare di collegamento dei centri italiani

grandi ustionati ha evidenziato la necessità di una modifica della citata ordinanza n. 1975/FPC del 16 luglio 1990 che permetta una articolazione del sistema satellitare attraverso:

a) rete raccolta dati, stellare, al fine di consentire il collegamento di ogni centro ustionati al centro di elaborazione dati del Dipartimento della protezione civile;

b) rete fonia-fax, magliata, al fine di consentire il collegamento di ciascun centro ustionati con il Centro organizzazione trasporti ammalati (COTA) presso la centrale operativa del CESI e con tutti gli altri centri ustionati nazionali;

Considerato, altresì, che la predetta articolazione permetterà la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle capacità assistenziali dei vari centri in tempi reali, nonché la raccolta e l'elaborazione dei dati clinici per un più efficiente scambio di informazioni tra i centri e per finalità statistico-epidemiologiche ed il tempestivo trasporto dei pazienti presso i centri con posti lètto liberi;

Ritenuto che le illustrate modifiche permetteranno di ridurre ulteriormente i tempi di intervento necessari per la individuazione e la predisposizione delle misure necessarie per la cura tempestiva e per l'immediato ricovero dei grandi ustionati nelle situazioni di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

1. Al fine di rendere più tempestivi gli interventi relativi alla cura ed al trasporto dei grandi ustionati nelle situazioni di emergenza, il sistema di collegamento via satellitare dei centri italiani grandi ustionati viene articolato secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. È istituita una rete raccolta dati di tipo stellare al fine di consentire il collegamento di ciascun centro ustionati esistente sul territorio al centro di elaborazione dati presso il C.A.S.I. del Dipartimento della protezione civile, individuato quale centro di coordinamento.

3. È, altresì, istituita una rete fonia-fax, magliata, per consentire il collegamento di ciascun centro ustionati con il Centro organizzazione trasporti ammalati (C.O.T.A.) presso la centrale operativa del CESI del Dipartimento della protezione civile e con tutti gli altri centri ustionati nazionali.

4. Al fine di rendere operante l'articolazione di cui ai precedenti commi, è abolita la suddivisione del territorio in quattro aree, ciascuna coordinata da un centro di coordinamento secondo quanto disposto dall'art. 2 della ordinanza n. 1975/FPC del 16 luglio 1990, citata nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

91A1853

ORDINANZA 11 aprile 1991.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria. (Ordinanza n. 2125/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerata la grave situazione di crisi idropotabile dovuta alle particolari anomalie meteorologiche venutesi a creare nel nostro Paese;

Ritenuta la necessità di fronteggiare una tale diffusa situazione che investe esigenze primarie delle popolazioni;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite dalle riunioni appositamente tenutesi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 13 marzo 1990 e il 28 marzo 1990 fra i Ministri dell'interno, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'ambiente, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per il coordinamento della protezione civile, e il 19 aprile 1990 fra i citati Ministri e il Presidente del Consiglio;

Visto che, a tali fini, nelle stesse riunioni interministeriali si è dato luogo alla costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 1990, di una segreteria tecnica con il compito di coadiuvare il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali nella necessaria attività di coordinamento degli interventi volti a fronteggiare, con la massima urgenza, la crisi idrica innanzi detta, previo esame delle proposte di intervento acquisite dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

Considerato che, dall'esame dei programmi fatti pervenire dalle regioni in ordine alla realizzazione di opere che potessero apportare benefici alle popolazioni, è stato evidenziato che alcuni tipi di opere e di interventi possono essere realizzati nel breve periodo;

Vista la nota del 12 maggio 1990 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con la quale sono stati inviati gli elenchi aggiornati degli interventi urgenti che il Governo intende realizzare nelle regioni del Centro Nord e del Sud per fronteggiare l'emergenza idrica, nonché gli atti allegati e, in particolare, quelli riguardanti la regione Calabria;

Considerato che, tra le indicazioni scaturite da queste riunioni, vi è stata quella di procedere alla attuazione delle opere realizzabili nel breve e medio periodo;

Viste le note dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria n. 283 dell'11 gennaio 1991 e n. 1009 del 28 gennaio 1991 con le quali sono stati trasmessi la delibera di giunta regionale n. 41 del 4 gennaio 1991 e l'elenco delle opere da realizzare con i relativi tempi di attuazione;

Vista la nota n. 2384 del 20 febbraio 1991 dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria con la quale la spesa per l'acquedotto Abatemarco, in diretta gestione regionale, viene diminuita di 570 milioni;

Visto che non viene attuato, se non parzialmente, il programma a suo tempo pervenuto a questo Dipartimento dal Ministro per gli affari regionali e per i problemi istituzionali con nota del 23 aprile 1990, in quanto quattro opere segnalate in detto programma erano già coperte da finanziamento a carico del Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno;

Vista la nota n. 94/91/C.3.2.1. del 21 febbraio 1991 del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali con la quale si esprime parere favorevole al nuovo piano presentato dalla regione Calabria;

Vista la richiesta contenuta nella delibera n. 41, citata, che per le opere finalizzate al potenziamento degli acquedotti regionali prevede, quale soggetto attuatore, l'ufficio regionale acquedotti e che per detto ufficio sono stabilite regole per l'approvazione dei progetti;

Viste le richieste, contenute nella delibera n. 41 citata, di adeguamento delle disposizioni regionali, in ordine agli espropri e ai lavori in gestione diretta, alle procedure normalmente disposte dal Dipartimento della protezione civile;

Ritenuto che, attesa la natura dell'emergenza e la sua indilazionabilità, le opere previste per gli interventi volti ad affrontare la stessa devono essere dichiarati di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e che, pertanto, è necessario abbreviare al massimo i tempi e le procedure per l'affidamento dei lavori e per l'esecuzione delle opere;

Ritenuto di dover fissare un termine anche per il compimento delle opere, a garanzia del quale appare opportuno prevedere, sin da questo momento, l'irrogazione di una penale adeguata;

Ritenuto di dover disporre ogni altro accorgimento in conformità di precedenti esperienze acquisite in analoghe emergenze e ciò al fine di consentire una più rapida realizzazione degli interventi;

Ritenuto, infine, di dover disporre, ai fini di una sollecita e puntuale realizzazione degli interventi, che dell'andamento degli stessi siano informati gli uffici del Dipartimento e che sugli stessi vigilino gli uffici tecnici regionali, mentre alla collaudazione delle relative opere provvedano soggetti appositamente incaricati;

Vista la nota n. 3100 del 26 marzo 1991, con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria ha confermato l'elenco delle opere da attuare con la variante della riduzione di spesa di 570 milioni per l'acquedotto Abatemarco, ha ribadito che gli interventi richiesti sono indispensabili ed urgenti per fronteggiare casi macroscopici di emergenza idropotabile, e per quanto riguarda l'affidamento dei lavori ha fatto riferimento alla disciplina già adottata per opere similari;

Considerato che per il finanziamento delle dette opere, come da nota del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali del 12 maggio 1990, si deve far fronte attingendo alle disponibilità di cui alla legge n. 183/1989;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai fini di fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Calabria sono disposti gli interventi elencati negli uniti prospetti *A* e *B* allegati alla delibera di giunta regionale n. 41 del 4 gennaio 1991. In detti prospetti sono indicati: l'ente gestore, le opere da attuare, il relativo costo presumibile e i tempi di realizzazione delle stesse.

Art. 2.

1. L'affidamento dei lavori per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 deve avvenire sulla base del progetto esecutivo entro il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. All'uopo gli enti attuatori possono procedere a trattativa privata previa gara esplorativa fra non meno di dieci imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori per gli importi e le categorie corrispondenti, applicando, in via analogica, per la parte concernente la valutazione delle offerte, l'art. 1, lettera «d» della legge n. 14/1973. Per i lavori in gestione diretta regionale gli uffici tecnici competenti procederanno in applicazione dell'art. 6 della legge della regione Calabria n. 18/1983. È consentito suddividere ciascun intervento approvato e finanziato in più lotti da affidare ed eseguire separatamente, secondo modalità atte a garantire la più rapida realizzazione dell'intera opera.

2. Per i lavori elencati nel prospetto *A* la cui esecuzione è prevista a cura dell'ufficio regionale acquedotti, l'approvazione dei progetti entro il limite d'importo di L. 1.500.000.000 deve avvenire con determinazione dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico regionale competente. Per i lavori i cui importi sono superiori a L. 1.500.000.000 e fino a L. 5.000.000.000, l'approvazione dei progetti avviene con provvedimento dall'organo regionale competente su parere dell'ingegnere capo, in deroga alle norme regionali in tema di competenza per valore del comitato regionale tecnico-amministrativo.

Art. 3.

1. Le opere di cui alla presente ordinanza sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. I lavori per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza devono essere compiuti entro il termine massimo dei giorni naturali e consecutivi indicati negli allegati elenchi dalla data di consegna dei lavori stessi.

3. Al fine di garantire l'osservanza dei termini di cui al comma che precede, il capitolato speciale di appalto per le opere di cui alla presente ordinanza deve prevedere una penale giornaliera pari all'1‰ dell'importo lordo dei lavori.

Art. 4.

1. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciati entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore.

2. In caso di mancata risposta i suddetti provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

3. Le certificazioni ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, devono essere rilasciate entro il termine di giorni cinque.

Art. 5.

1. Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'attuazione delle opere di cui agli interventi previsti dall'art. 1 della presente ordinanza dovranno essere individuate negli atti progettuali e le relative approvazioni dovranno riportare i tempi occorrenti per il completamento dell'iter espropriativo.

2. Il prefetto territorialmente competente provvederà ad emettere i decreti di occupazione.

3. L'ente appaltante, o il suo delegato, in presenza del decreto di occupazione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei rispetto all'ente appaltante ed alle ditte interessate, con l'osservanza, in ogni caso, delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Le medesime procedure sono autorizzate per gli elettrodotti ed altre opere di competenza ENEL finalizzate all'esercizio delle strutture acquedottistiche in parola, con obbligo dell'ENEL ad attivare le procedure medesime entro venti giorni dalla richiesta dell'ente attuatore. Al relativo pagamento detto ente dovrà provvedere in concomitanza con il pagamento della prima bolletta, oppure entro trenta giorni dal completamento dei lavori ENEL, qualora il ritardo nell'attivazione delle strutture acquedottistiche dipenda da altre cause non addebitabili all'ENEL medesimo.

Art. 6.

1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per l'attuazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade del territorio nazionale anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interrotto dalle vigenti disposizioni.

2. Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

1. Gli enti attuatori di cui all'art. 1 sono tenuti ad informare, in merito all'attuazione delle opere e con riferimento alle scadenze stabilite, la regione Calabria che provvederà ad inviare mensilmente al Ministro per il coordinamento della protezione civile una relazione tecnica sullo stato di attuazione.

2. Alla nomina dei collaudatori per gli interventi eccedenti i 500 milioni di lire provvede il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Per le altre opere dovrà essere emesso il certificato di regolare esecuzione.

Art. 8.

1. Il complessivo onere di lire 39.297 milioni derivante dalla attuazione della presente ordinanza è posto a carico del Fondo per la protezione civile.

2. A tal fine il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 39.297 milioni mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 9.

1. Le somme per l'attuazione delle opere saranno erogate dal Dipartimento della protezione civile direttamente ai soggetti attuatori delle opere stesse.

2. La regione Calabria eserciterà l'alta sorveglianza sullo svolgimento dei lavori.

3. I soggetti attuatori dovranno inviare gli stati di avanzamento dei lavori e i relativi certificati di pagamento per l'asseveramento alla regione Calabria, che li restituirà asseverati ai soggetti attuatori per il pagamento.

4. Le erogazioni avverranno nella seguente misura: 20% del finanziamento a titolo di anticipazione alla consegna dei lavori, anche a fronte di quota parte delle spese generali: sulla base di successive richieste potranno essere erogati finanziamenti commisurati agli stati di avanzamento sino ad un massimo del 90% del finanziamento globale. L'ulteriore 10% sarà erogato alla avvenuta approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

5. Ai fini della erogazione della predetta anticipazione, la regione Calabria ed i soggetti attuatori dovranno indicare se i relativi progetti siano stati anche parzialmente ed a qualsiasi titolo già finanziati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 1991

Il Ministro: LATTANZIO

PROSPETTO A

OPERE PER LA CUI ESECUZIONE IL SOGGETTO ATTUATORE VIENE INDIVIDUATO NELL'UFFICIO REGIONALE ACQUEDOTTI DELLA REGIONE CALABRIA.

Opere	Importo (milioni)	Tempi esecuzione (mesi)
Provincia di Catanzaro:		
1) Acquedotto Simeri passante per Catanzaro ed altri comuni viciniori	2.080	14
2) Acquedotti: Mesima, Medma ed Alaco (centri serviti: Vibo Valentia, Stefanaconi, Nicotera, Tropea, Ricadi, Jappolo e fascia costiera di Capo Vaticano)	3.000	15
3) Acquedotto Lese - Opere integrative dal bacino Lipuda (centri serviti: Cirò Superiore, Crucoli, Torretta di Crucoli, Cirò Marina, S. Nicola dell'Alto, Carfizzi, Umbriatico, Melissa e Torre Melissa)	800	8
4) Acquedotto Tacina - Opere integrative dal Bacino Neto (centri serviti: Scandale, S. Mauro Marchesato, S. Severina, Roccabernarda, Cutro, S. Leonardo di Cutro)	1.000	12
5) Acquedotto Savuto - Integrazione località S. Mazzeo (centri serviti: zone alte di Lamezia Terme)	200	2
Provincia di Cosenza:		
1) Acquedotto Abatemarco - Opere integrative con pozzi attrezzati in località S. Vito e Cozzo Pantoscia (centri serviti: Cosenza e Rende)	230	6
2) Acquedotto Eiano - Opere integrative dal bacino del fiume Raganello (centri serviti: Francavilla, Cerchiara di Calabria, Villapiana, Trebisacce, Amendolara, Roseto Capo Spulico e Corigliano Calabro)	600	6
3) Acquedotto Doria - Impianto di deferrizzazione ed opere integrative (centri serviti: Cassano allo Jonio)	800	8
4) Acquedotto Sila Badiale - Opere integrative con derivazione dal cunicolo Enel della sorgente Valletta (centri serviti: S. Giovanni in Fiore, Castelsilano, Cerenzia, Caccuri, Cotronei)	1.600	14
Provincia di Reggio Calabria:		
1) Acquedotto Tuccio - Opere integrative con prelievo dalla fiumara Amendolea e con pozzi attrezzati in località Lacco di Melito Porto Salvo	1.200	12
2) Acquedotto Amendolea - Rifacimento 1° tratto iniziale condotta adduttrice (centri serviti: Condofuri, Bova, Palizzi e Brancaleone)	600	5
3) Acquedotto Petrace 1° e 2° - Rifacimento parziale della condotta adduttrice (centri serviti: Gioia Tauro, S. Ferdinando, frazione Marina di Palmi e zona industriale)	600	5
4) Acquedotti Sinipoli (centri serviti: Sinipoli)	600	4
Totale prospetto *A* . . .	13.110	

PROSPETTO B

ELENCO DELLE OPERE ACQUEDOTTISTICHE PER LA CUI ESECUZIONE IL SOGGETTO ATTUATORE VIENE INDIVIDUATO NELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Ente attuatore	Opere	Importo (milioni)	Tempi esecuzione (mesi)
Provincia di Catanzaro:			
1) Comune di Montauro	Acquedotto	1.300	12
2) Comune di Serrastretta	»	100	3
3) Comune di S. Pietro Ap.	»	420	6
4) Comune di Spilinga	»	617	7
5) Comune di Palermiti	»	80	3
6) Comune di Cimigliano	Opere in loc. Buda	400	6
7) Comune di Miglierina	Acquedotto	100	3
8) Comune di Maierato	»	80	3
9) Comune di S. Caterina Jonio	»	100	3
10) Comune di Petilia Pol.	»	80	3
11) Comune di Arena	»	80	3
12) Comune di Squillace	»	100	3
13) Comune di Polia	»	80	3
14) Comune di Petrizzi	»	80	3
15) Comune di Nocera T.	»	80	3
16) Comune di Falerna	»	80	3
17) Comune di Soveria M	»	100	3
18) Comune di Platania	»	100	3
19) Comune di Strongoli	»	100	3
20) Comune di Gizzeria	»	80	3
21) Comune di Monterosso	»	80	3
22) Comune di Amaroni	»	80	3
23) Comune di Tropea	»	100	3
24) Comune di Joppolo	»	80	3
25) Comune di Zambrone	»	80	3
26) Comune di Centrache	»	80	3
27) Comune di Mesoraca	»	100	3
28) Comune di S. Mango d'A.	»	80	3
29) Comune di S. Calogero	»	80	3
30) Comune di Gasperina	»	100	3
31) Comune di Isola C.R.	»	150	3
32) Comune di Taverna	»	80	3
33) Comune di Scandale	»	80	3
34) Comune di Petronà	»	100	3
35) Comune di Sellia M.	»	100	3
36) Comune di Andali	»	80	3
37) Comune di Chiaravalle	»	120	3
38) Comune di Caraffa	»	80	3
39) Comune di Davoli	»	80	3
40) Comune di Cirò Marina	»	120	3
41) Comune di Girifalco	»	80	3
42) Comune di Jacurso	»	80	3
43) Comune di Maciano	»	80	3
44) Comune di Pentone	»	80	3
45) Comune di Marcellinara	»	80	3
46) Comune di Parghelia	»	80	3

Ente attuatore	Opere	Importo (milioni)	Tempi esecuzione (mesi)
47) Comune di S. Vito	Acquedotto	80	3
48) Comune di Sellia	»	80	3
49) Comune di Serra S. B.	»	100	3
50) Comune di Lamezia T.	»	150	3
51) Comune di Verzino	»	80	3
52) Comune di Isca	»	80	3
53) Comune di Melissa	»	80	3
54) Comune di Carfizzi	»	80	3
55) Comune di Caccuri	»	80	3
56) Comune di Belvedere S.	»	80	3
57) Comune di Vallefiorita	»	80	3
58) Comune di Francavilla A.	»	80	3
59) Comune di S. Andrea J.	»	80	3
60) Comune di Soveria Sim.	»	80	3
61) Comune di Curinga	»	80	3
62) Comune di Cerenzia	»	80	3
63) Comune di Rombiolo	»	80	3
64) Comune di Conflenti	»	70	3
65) Comune di Martirano	»	70	3
66) Comune di Martirano L.	»	70	3
67) Comune di Motta S.L.	»	70	3
68) Comune di Zungri	»	70	3
69) Comune di Cessaniti	»	70	3

Provincia di Cosenza:

Ente attuatore	Opere	Importo (milioni)	Tempi esecuzione (mesi)
1) Comune di Cariati	Acquedotto	150	3
2) Comune di Pietrapaola	»	450	6
3) Comune di San Basile	»	1.200	12
4) Comune di Colosimi	»	80	3
5) Comune di Rose	»	80	3
6) Comune di Bianchi	»	80	3
7) Comune di Falconara A.	»	150	3
8) Comune di Spezzano S.	»	80	3
9) Comune di S. Marco A.	»	80	3
10) Comune di Aprigliano	»	80	3
11) Comune di Cropalati	»	70	3
12) Comune di Bocchigliero	»	80	3
13) Comune di Campana	»	100	3
14) Comune di Acquappesa	»	100	3
15) Comune di Amendolara	»	100	3
16) Comune di Francavilla M.	»	100	3
17) Comune di Rocca Imp.	»	150	3
18) Comune di Cleto	»	100	3
19) Comune di Altilia	Opere in loc. Maione	100	3
20) Comune di Lattarico	Acquedotto	80	3
21) Comune di Mandatoriccio	»	80	3
22) Comune di Caloveto	»	80	3
23) Comune di Maierà	»	80	3
24) Comune di Belsito	»	80	3
25) Comune di Aieta	»	70	3
26) Comune di Rossano	»	100	3
27) Comune di Cassano	Acquedotto	100	3
28) Comune di Castrolibero	»	80	3
29) Comune di Scigliano	»	80	3
30) Comune di Plataci	»	80	3
31) Comune di Trebisacce	»	100	3
32) Comune di Rende	»	150	3
33) Comune di Civita	»	50	3
34) Comune di Calabretto	Opere C.M. Serre Cos.	650	8

Provincia di Reggio Calabria:

Ente attuatore	Opere	Importo (milioni)	Tempi esecuzione (mesi)
1) Comune di Delianuova	Opere in Delianuova, S. Cristina Scido, Cosoleto con prelievo dai pozzi esistenti in loc. Filesi del comune di S. Cristina d'Aspromonte	1.500	14
2) Comune di Calanna	Acquedotto	300	6
3) Comune di Condofuri M.	»	980	12
4) Comune di Montebello J.	»	1.570	14
5) Comune di S. Lorenzo	»	1.930	14
6) Comune di S. Stefano A.	»	250	4
7) Comune di Anoia	»	100	3
8) Comune di Bianco	»	150	3
9) Comune di Bova Sup.	»	100	3
10) Comune di Bova Mar.	»	100	3
11) Comune di Brancaleone	»	200	3
12) Comune di Campo Cal.	»	100	3
13) Comune di Candidoni	»	100	3
14) Comune di Caraffa D.B.	»	100	3
15) Comune di Cardeto	»	100	3
16) Comune di Careri	»	40	3
17) Comune di Careri	Opere in loc. Natile Vecch. di Careri	150	3
18) Comune di Casignana	Acquedotto	200	3
19) Comune di Cittanova	»	200	3
20) Comune di Condofuri	»	200	3
21) Comune di Feroleto D.C.	»	150	3
22) Comune di Ferruzzano	»	150	3
23) Comune di Gioiosa J.	»	150	3
24) Comune di Giffone	»	100	3
25) Comune di Laureana	»	150	3
26) Comune di Maropati	»	150	3
27) Comune di Molochio	»	150	3
28) Comune di Motta S.G.	»	100	3
29) Comune di Palizzi	»	150	3
30) Comune di Riace	»	150	3
31) Comune di Villa S.G.	»	150	3
32) Comune di Rizziconi	»	150	3

Ente attuatore	Opere	Importo (milioni)	Tempi esecuzione (mesi)
33) Comune di Roghudi	Acquedotto	100	3
34) Comune di Samo	»	100	3
35) Comune di S. Ferdinando	»	150	3
36) Comune di S. Luca	»	150	3
37) Comune di S. Pietro C.	»	150	3
38) Comune di S. Roberto	»	150	3
39) Comune di S. Agata	»	100	3
40) Comune di S. Ilario J.	»	150	3
41) Comune di Scilla	»	200	3
42) Comune di Serrata	»	100	3
43) Comune di Siderno	»	200	3
44) Comune di Monasterace	»	70	3
45) Comune di Pazzano	»	70	3
46) Comune di Gerace	»	80	3
47) Comune di Mammola	Acquedotto	70	3
48) Comune di Grotteria	»	80	3
49) Comune di Locri	Opere in loc. Paterriti	100	3
50) Comune di Canolo	Acquedotto	100	3
51) Comune di Roccella J.	»	100	3
52) Comune di Gioia Tauro	»	100	3
53) Comune di Ardore	»	70	3
54) Comune di Caraffa	»	70	3
55) Comune di Reggio	Opere in loc. Arasi	90	3
	Totale prospetto *B* . . .	26.187	
	Totale generale . . .	39.297	

91A1854

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 marzo 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407, e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983 come integrata dalla successiva delibera adottata in data odierna, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accertato che il programma svolto dall'impresa Cesare Fiorucci S.p.a. trova totale applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricade nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ATOS S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi elettronici di controllo per valvole proporzionali e servoattuatori elettroidraulici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Sesto Calende (Varese); Modena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17.5% dei costi ammessi, pari a L. 1.122.969.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

ATTREZZERIA PAGANELLI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di una linea prototipale di produzione stampi per la deformazione delle lamiere e per la lavorazione della plastica, con fase di progetto interattivo e di verifica analitica delle caratteristiche di stampaggio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Cinisello Balsamo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.358.492.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 agosto 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1990.

AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO ACRAF S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: soluzioni innovative nei servizi all'utente, nei prodotti, sui processi dell'azienda farmaceutica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Ancona; Aprilia (Latina); Misterbianco (Catania).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.677.534.000 di cui L. 2.611.049.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 1.066.485.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1992.

BENCO PACKAGING SYSTEMS S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione di una linea di unità confezionatrici modulari a controllo numerico anche computerizzato per il confezionamento di alimentari in ambiente asettico in contenitori di plastica formati durante il processo di confezionamento dei prodotti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Piacenza.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 377.444.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1991.

BREMACH FB. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di una famiglia di veicoli di tipo commerciale industriale adatti a soddisfare esigenze emergenti speciali, particolarmente innovativi per caratteristiche di impiego e concezioni di costruzione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 2.073.816.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

CAD. LAB. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: analisi e sviluppo di un software di modellazione solida.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 298.042.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

CESARE FIORUCCI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nel campo della lavorazione e del confezionamento di prosciutto crudo a lunga stagionatura.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Pomezia (Roma).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.104.617.000 alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 agosto 1991.

DEBER S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e realizzazione fresalesatrici a mensola universali e copiatrici a controllo numerico di nuova concezione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Castano Primo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 366.047.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 20 luglio 1986.

Data prevista per la conclusione dei programma: 20 ottobre 1990.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

DE MEDICI & Co. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processi innovativi di concia e tintura con riciclo di acque reflue, eliminazione di sostanze inquinanti e pericolose, nobilitazione di pelli povere e dei sottoprodotti di lavorazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.206.100.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

DUCATI MECCANICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: soluzioni innovative per ridurre consumi ed emissioni, per migliorare il rapporto potenza/peso e potenza specifica su motori bicilindrici a quattro tempi per motociclo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.016.218.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 30 marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

EUROBAGS S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo nella produzione di buste personalizzate di carta e di polietilene.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Carbonera (Treviso).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 942.222.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

FARAD ELETTRONICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo pacchetto per la generazione di applicazioni per la gestione dell'accesso a basi dati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 915.790.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1990.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

FONDMETAL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo flessibile a ciclo integrale con caratteristiche di elevate qualità tecnologiche e sicurezza funzionale con ridotto consumo energetico e basso indice di inquinamento, per la produzione di cerchi in leghe leggere e speciali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Palosco (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.817.312.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

NEGRI INDUSTRIA ALIMENTARE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e sviluppo di un magazzino frigorifero automatico con controllo informatico per la gestione dei prodotti insaccati in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Sirone (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 612.915.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

NICOTRA SISTEMI S.P.A. in nome proprio e per conto delle collegate NSP - NICOTRA SERVIZI E PARTECIPAZIONI S.R.L. e NEP S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio, progettazione e realizzazione di un nuovo complesso di sistemi computerizzati di monitoring per applicazioni nel campo delle telecomunicazioni.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Pero (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 329.741.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 27 aprile 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

OFFICINE GIUSEPPE SORDINA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema modulare integrato di sala operatoria ed automazione flessibile, con elevato risparmio energetico e rilevanti benefici igienici e funzionali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.445.730.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

P.B.O. INDUSTRIA OSSIDI DI PIOMBO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo automatizzato e robotizzato con gestione integrata su calcolatore dei parametri produttivi di controllo qualità e controllo ambientale e produzione di una nuova famiglia di ossidi di piombo inertizzati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: La Spezia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.490.300.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

PELLEGRINI MECCANICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici nel campo delle macchine per taglio graniti con filo diamantato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 623.861.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

PIRELLI SISTEMI ANTIVIBRANTI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: componenti elastici attivi per sistemi di sospensioni negli autoveicoli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Milano, Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.700.105.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

RUGGERINI MOTORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di una serie di motori diesel di piccola potenza ad iniezione diretta ad alta modularità raffreddati ad acqua e ad aria a basso livello di inquinamento, acustico e da gas di scarico competitivi con corrispondenti motori a benzina di analoga potenza.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.710.555.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1994.

SIX-TAU S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: costruzione di «fosse» per il controllo automatico a raggi laser degli angoli caratteristici delle ruote di un autoveicolo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Collegno (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 765.900.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 28 febbraio 1990.

TREND S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema software altamente innovativo per la memorizzazione di grandi raccolte dati, da utilizzare come base di conoscenza nell'ambito di processi da trattare come metodologie di intelligenza artificiale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.431.925.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

VICENZI BISCOTTI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto e di processo nel campo della produzione industriale di biscotti morbidi comportanti rilevanti miglioramenti di qualità e durabilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.192.408.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

VOLPI E BOTTOLI COMM. S.R.L. in nome proprio e per conto di VOLPI E BOTTOLI S.N.C., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e realizzazione di una nuova attrezzatura per l'irrorazione e la distribuzione di prodotti chimici finalizzata al massimo rispetto ambientale, al risparmio energetico, alla ottimizzazione delle condizioni di lavoro dell'operatore.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Piadena (Cremona).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 350.729.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1990.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

ZIBIRO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo atto alla produzione in grande serie di accessori in acciaio temperato piatto destinati al settore meccanico-tessile e tessile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 24 aprile 1990.

Luogo di esecuzione: Taino di Angera (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 379.723.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Face Standard S.p.a. in nome proprio e per conto della Face Sud, concernente: architettura di rete distribuita.

Modifica da apportare: Denominazione sociale: Alcatel Face Standard S.p.a. in nome proprio e per conto della Alcatel Face Sud S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fracarro radioindustrie S.p.a., concernente: Innovazione nel campo della ricezione fonica e televisiva da satelliti geostazionari realizzando sistemi di distribuzione del segnale fino a 2 GHz utilizzando nuove tecniche di progettazione e produzione.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Selenia industrie elettroniche associate S.p.a., concernente: Sensore radar avanzato per avvistamento tridimensionale a lunga distanza.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Roma, Giugliano di Campania (Napoli), Bacoli (Napoli).

Delibera adottata dal CIPI in data 3 agosto 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fase S.p.a. - forniture automazione strumentazione elettrica, concernente: sistemi gestionali monitorizzati per la realizzazione ed il controllo della fabbrica automatizzata.

Modifica da apportare: luogo di esecuzione: Cărmagnola (Torino).

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società C.C.B. S.r.l., concernente: Progettazione e realizzazione prototipale di una linea completa di apparecchiature elettroniche e microprocessori.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Antas S.p.a.

Delibera adottata del CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 13 marzo 1987 e 27 giugno 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalle società Montefluos S.p.a. e Ausimont S.r.l., concernente: innovazione tecnologica nel settore dei fluidi funzionali.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.800.900.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1983 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Klippan Italia S.p.a., concernente: Innovazione tecnologica sui sistemi di sicurezza articolata su tre progetti guida e finalizzata al raggiungimento di una serie di obiettivi di carattere tecnico ed economico.

Modifiche da apportare:

denominazione sociale: Autoliv Klippan S.p.a.;

importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.513.800.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 marzo 1986 e modificata il 22 dicembre 1987, 21 dicembre 1988 e 2 maggio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Synthesis S.p.a., concernente: sviluppo di una tecnologia per la produzione di idrolizzati proteici enzimatici.

Modifica da apportare: importo massimo: credito agevolato: 45% dei costi ammessi, pari a L. 1.815.075.000.

Delibera adottata dal CIPI in data 18 giugno 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Devon S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di prodotto per la realizzazione di un nuovo sistema a trasmissione per veicoli industriali e pesanti.

Modifica da apportare: importo massimo:

credito agevolato: 22,5% dei costi ammessi, pari a L. 547.475.000;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 22,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Metalmeccanica plast S.p.a., concernente: innovazione tecnologica di processo consistente nella realizzazione di un centro di lavoro automatico finalizzato allo stampaggio di articoli plastici.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Metalmeccanica plast S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Europroject S.r.l. e successiva modificazione della denominazione sociale in Metalmeccanica plast S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sandretto industrie S.p.a., concernente: Innovazione di prodotto - nuovo tipo di macchina per iniezione di materie plastiche, integrabile in aree di produzione FMS inserite in architettura CIM.

Modifica da apportare: Intestazione del programma alla società Ripres italiana S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Sandretto industrie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Zanussi S.p.a., concernente: innovazione di processo con ricorso a sistemi elettronici di controllo e a sistemi robotizzati, per la produzione di frigoriferi e congelatori.

Modifica da apportare: Intestazione del programma alla società Zanussi elettrodomestici S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale per la produzione di elettrodomestici bianchi della Industrie Zanussi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 1° agosto 1985 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Zanussi S.p.a., concernente: sistemi flessibili per processi di fabbricazione e controllo automatizzati ed integrati per apparecchiature elettrodomestiche di cottura.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Zanussi elettrodomestici S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale per la produzione di elettrodomestici bianchi della Industrie Zanussi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Zanussi S.p.a., concernente: processi innovativi per la fabbricazione flessibile di lavabiancheria ed essiccatori ottenuti mediante l'impiego di automazione industriale e di sistemi elettronici di controllo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Zanussi elettrodomestici S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale per la produzione di elettrodomestici bianchi della Industrie Zanussi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 19 settembre 1985 e modificata il 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Industrie Zanussi S.p.a., concernente: nuovi processi per la produzione di lavastoviglie.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Zanussi elettrodomestici S.p.a., a seguito del conferimento a quest'ultima del complesso aziendale per la produzione di elettrodomestici bianchi della Industrie Zanussi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 28 marzo 1985 e modificata il 31 ottobre 1985 e 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceccato S.r.l., concernente: sviluppo di un sistema elettronico per il controllo ed il comando di impianti di lavaggio per autoveicoli.

Modifica da apportare: ragione sociale: Ceccato S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 16 febbraio 1990 e modificata il 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ceccato S.r.l., concernente: studio, analisi e sviluppo di sistemi flessibili di produzione, integrati in architettura CIM, per la progettazione e la produzione di impianti di lavaggio.

Modifica da apportare: ragione sociale: Ceccato S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aviointeriors S.p.a., concernente: componentistica innovativa per tecnologia, tipologia e materiali avanzati per interni di aerei civili, elicotteri militari ed elettrotreni nuova generazione.

Modifiche da apportare:

oggetto del programma: sistemi innovativi per tecnologia, tipologia e materiali avanzati per interni di aerei civili ed elicotteri militari;

data di inizio del programma: 1° luglio 1986;

forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 871.963.000 da imputarsi alla quota Sud;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Delibera adottata al CIPI in data 8 aprile 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montedipe S.p.a., concernente: Sviluppo di manufatti a base di materiali polimerici avanzati a matrici poliuretaniche, polistireniche modificate ed a base di caprolattame, copolimerizzato a blocchi, per applicazioni nel settore autoveicoli di media e piccola serie.

Modifiche da apportare:

intestazione del programma alla società Montedipe S.r.l. in nome proprio e per conto della C.S.I. S.r.l., a seguito del conferimento alla Montedipe S.r.l. del complesso aziendale della Montedipe S.p.a.;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 20 dicembre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Elastomeri S.p.a., concernente: nuovo processo per gomme nicriliche e nuovi tipi per applicazioni speciali.

Modifiche da apportare:

oggetto del programma: sviluppo prodotti e processi lattici;

importo massimo: credito agevolato 45% dei costi ammessi, pari a L. 3.301.650.000;

data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 20 dicembre 1984 in ordine al progamma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Elastomeri S.p.a., concernente: sviluppo prodotti e processi lattici.

Modifiche da apportare:

oggetto del programma: nuovo processo per gomme nitriliche e nuovi tipi per applicazioni speciali;

luogo di esecuzione: S. Donato Milanese (Milano), Ravenna, Porto Torres (Sassari);

importo massimo: credito agevolato 55% dei costi ammessi, pari a L. 5.042.950.000 di cui L. 4.532.000.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 510.950.000 da imputarsi alla quota Sud;

data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1990.

Roma, 12 marzo 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A1823

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 8 gennaio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulla scuola diretta a fini speciali, all'art. 611, contenente l'elencazione delle scuole, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali di «dirigenti e docenti di scienze infermieristiche».

Art. 2.

Dopo l'art. 718, ultimo dello statuto della scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche.

Scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche

Art. 719. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di dirigenti e docenti di scienze infermieristiche presso l'Università degli studi di Torino (dipartimento di igiene e medicina di comunità).

La scuola ha lo scopo di preparare personale dirigente e docente per:

a) le scuole infermieristiche a tutti i livelli;

b) i servizi ed i centri di assistenza infermieristica del Servizio sanitario nazionale, ed altre istituzioni pubbliche e private.

La scuola rilascia il diploma di dirigente e docente di scienze infermieristiche.

Art. 720. — La scuola ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso.

Art. 721. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, lettere e filosofia, scienze politiche, giurisprudenza, il dipartimento di informatica (S.M.F.N.) e il dipartimento di psicologia (facoltà di magistero).

Art. 722. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità alle disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, nonché del diploma di infermiere professionale o di vigilatrice d'infanzia.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 723. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Scienze infermieristiche:

scienze infermieristiche;
normativa etica e deontologia professionale.

Scienze sanitarie:

statistica sanitaria (*);
igiene, epidemiologia e medicina preventiva (*);
aggiornamenti di biologia e biochimica;
aggiornamenti di patologia e fisiopatologia generale;
aggiornamenti di farmacologia e principi di terapia e tossicologia medica.

Programmazione e ricerca:

informatica medica e metodologia di indagini socio-epidemiologiche (*);
economia sanitaria (*).

Scienze giuridiche e umane:

bioetica;
psicologia generale ed applicata alle scienze infermieristiche (*);
pedagogia generale ed applicata alle scienze infermieristiche ed elementi di sociologia (*).

2° Anno:

Scienze infermieristiche:

didattica speciale (metodiche didattiche del nursing);
organizzazione dell'assistenza infermieristica (management infermieristico);
nursing (aggiornamenti);
nursing speciale in pediatria.

Scienze sanitarie:

tecnica e igiene ospedaliera sanitaria (*);
aggiornamenti di medicina interna compresa la geriatria e delle specialità mediche;
aggiornamenti in pediatria;
aggiornamenti di chirurgia generale e delle specialità chirurgiche.

Programmazione e ricerca:

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (*).

Scienze giuridiche ed umane:

principi di diritto amministrativo e di diritto sanitario (*).

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 724. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

strutture dirigenziali (S.S.N.);
uffici di direzione U.S.L.;
direzioni ospedaliere;
reparti e servizi clinici (universitari/ospedalieri).

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 725. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 8 gennaio 1991

Il rettore: DIANZANI

91A1837

DECRETO RETTORALE 27 febbraio 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 260 relativo alla scuola di specializzazione in radiologia è modificato nel senso che possono essere iscritti venticinque studenti per ciascun anno di corso per un totale di cento specializzandi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 febbraio 1991

Il rettore: DIANZANI

91A1836

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifizio

Con decreto ministeriale n. 559/C.24805 XV - J dell'11 marzo 1991 il dispositivo denominato: «Attuatore a pistone miniaturizzato 1 MT 172» che la soc. Valsella meccanotecnica, con sede in Castenedolo, intende importare dalla soc. Ici Americas Inc. A & A Products in U.S.A., è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, ed ascritto alla divisione di rischio ONU 1.4.S.

91A1841

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.25208 XV - J dell'11 marzo 1991 i manufatti esplosivi, che la ditta Western Atlas International Inc., con sede in Ravenna, intende importare dalla società Du Pont De Nemours - U.S.A., sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportato:

	N. ONU	Classe di pericolo e compatibilità
	—	--
catalogo n. 238056-000, detonatore comune Du Pont C-80, 3ª categoria	0267	1.4.B.
catalogo n. 127521-000, detonatore elettrico Du Pont E-127, 3ª categoria	0255	1.4.B.
catalogo n. 147510-000, detonatore elettrico Du Pont E-109, 3ª categoria	0255	1.4.B.

91A1842

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Ferruccio Gilera, in Monza

Con decreto ministeriale 20 marzo 1991 l'ing. Speziale Luigi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Ferruccio Gilera, con sede in Monza (Milano), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 aprile 1980, in sostituzione del rag. Fontana Ettore.

91A1827

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 29 maggio 1990, n. 2626, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 22 giugno 1990, prot. n. 4551/3160, la società Lynx S p.a., con sede e stabilimento in Masanti di Sopra - Bedonia (Parma), via S.S. 359, 39 - codice fiscale n. 00162620348, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Fonte Riviana» di Varano de' Melegari (Parma), anche in contenitori di cartone politenato atossico per alimenti della capacità di litri 0,500 e di litri uno.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con deliberazione della giunta regionale in data 29 gennaio 1991, n. 81, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta dell'8 marzo 1991, prot. n. 1669/1342, la società Lynx S.p.a., con sede e stabilimento in Masanti di Sopra - Bedonia (Parma), via S.S. 359, 39 - codice fiscale n. 00162730345, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla delle confezioni dell'acqua minerale naturale denominata «Lynx» fonti di S. Fermo - Bedonia (Parma), nonché alla confezione della stessa in contenitori di polietilene tereftalato atossico per alimenti (PET) della capacità di 25 e 50 cl.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

Con decreto ministeriale n. 2692 in data 15 febbraio 1991 è stata riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 settembre 1919, dell'acqua minerale denominata «S. Alberico» che sgorga dalla sorgente «La Cella» in località S. Alberico nel comune di Verghereto (Forlì).

Sulle relative etichette sarà riportata la dicitura: «Può avere effetti diuretici».

91A1843

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1649 del 25 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Montecatini S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme, viale Verdi, 41, e stabilimento di produzione in Montecatini Terme, viale Marconi, 7, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Acqua Tettuccio» per il tipo parzialmente degassata e ad aggiornare sull'etichetta stessa l'analisi chimica e chimico-fisica; la nuova etichetta ed il relativo stampato accessorio devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta deliberazione n. 1649 del 25 febbraio 1991 della quale l'allegato stesso è parte integrante.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla suddetta autorizzazione.

I recipienti di vetro, della capacità non inferiore a 930 ml, dell'acqua minerale naturale «Acqua Tettuccio», per il tipo parzialmente degassata, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati nella citata delibera n. 1649 del 25 febbraio 1991.

Si comunica che con deliberazione della giunta regionale della Toscana n. 1650 del 25 febbraio 1991, esecutiva ai sensi di legge, la Terme di Montecatini S.p.a., con sede legale in Montecatini Terme, viale Verdi, 41, e stabilimento di produzione in Montecatini Terme, viale Marconi, 7, è stata autorizzata a modificare l'etichetta dell'acqua minerale naturale nazionale denominata «Acqua Regina» per il tipo parzialmente degassata e ad aggiornare sull'etichetta stessa l'analisi chimica e chimico-fisica; la nuova etichetta ed il relativo stampato accessorio devono essere conformi agli esemplari di cui all'allegato alla predetta deliberazione n. 1650 del 25 febbraio 1991 della quale l'allegato stesso è parte integrante.

Le iscrizioni ed i marchi di cui all'art. 9-*quater*, commi 10, 11, 12, della legge 9 novembre 1988, n. 475, non sono assoggettati alla suddetta autorizzazione.

I recipienti di vetro, della capacità non inferiore a 930 ml; dell'acqua minerale naturale «Acqua Regina», per il tipo parzialmente degassata, non devono essere contrassegnati con altri stampati oltre a quelli precisati nella citata delibera n. 1650 del 25 febbraio 1991.

91A1844

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Cognola

Con deliberazione n. 1932 del 1° marzo 1991 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1821/2 in comune catastale di Cognola dal demanio al patrimonio provinciale.

91A1845

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio di p.n. e data, il cognome del sig. Semoli Livio, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio in data 31 marzo 1936, n. 11419/668, è stato ripristinato nella forma originaria di «Šemolič».

Il sindaco del comune di Gorizia è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del suddetto decreto all'interessato.

91A1846

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200